



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

DGASAN - DGSF

Ufficio III (ex DGSAN) - Ufficio VI (ex DGSA)

Resposta al Foglio del

Abteilung Landwirtschaft Ripartizione Agricoltura			
LR	RD	RA	RB
15-03-2012			
Prot. Nr.			
31.0	31.4	31.8	31.12
31.1	31.5	31.9	
31.2	31.6	31.10	
31.3	31.7	31.11	

Oggetto: Benessere animale - Idoneità degli animali per il trasporto al macello - reg. (CE) n. 1/2005 art. 3, Reg. CE 854/2004, allegato I, Sezione I, Capitolo II lettera C.

Protokoll- datum Data di protocollo	15-03-2012	Uhrzeit ora
Protokollnummer: numero di protocollo: 152503		

Ministero della Salute

DGASAN

0008524-P-15/03/2012



102899132

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DI
BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

E p.c.

AL COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
FAX 06 8079252

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
SUL BENESSERE ANIMALE
FAX 030 2290382

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALLEVATORI
FAX 06 85451252/85451230

ALLA CONFAGRICOLTURA
FAX 06 68801051

ALLA CONFEDERAZIONE
COLTIVATORI DIRETTI
FAX 06 4743122

ALLA CIA
FAX 06 3227400

ALL'ASSOCARNI
FAX 06 69925101

ALL'UNICEB
FAX 06 5914843

ALL'ASS.I.C.A.
FAX 06 5915044

ALLA Co.M.O.S.
FAX 059340543

ALL'ASSO.TRA.BE.
FAX 0171413119

ALLA CONFTRASPORTO
FAX 06 5816389

ALLA CIM
FAX 06 87186078

ALLA F.N.O.V.I.
FAX 06 4744332

In riferimento alle precedenti note pari oggetto n. 9654 del 25 maggio 2009 e DGSA/VI/3782 del 8 maggio 2007, nonché alle risultanze dell'audit FVO sul benessere animale effettuato in Italia nel novembre 2011, lo scrivente Dipartimento intende richiamare nuovamente codeste Regioni ad una più attenta azione di vigilanza sull'efficacia e l'adeguatezza delle operazioni di verifica di idoneità degli animali al trasporto, con particolare riferimento ai bovini.

Si rammenta che la corretta applicazione dell'art. 3 del reg. (CE) n. 1/2005 sulle condizioni generali di trasporto prevede che nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Quindi è al momento del carico che spetta all'allevatore e al trasportatore garantire il requisito sopra indicato; inoltre, secondo le disposizioni dell'Allegato I, Capo I dello stesso regolamento, gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto in particolare se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto.

Tuttavia animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto solo se presentano lesioni o malattie lievi ed il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi l'operatore può chiedere il parere di un veterinario che in caso favorevole deve rilasciare un certificato di idoneità al trasporto indicato nell'allegato alla nota ministeriale summenzionata del 8 maggio 2007.

All'arrivo in macello l'operatore del macello deve verificare le condizioni degli animali e deve segnalare al veterinario ufficiale qualsiasi anomalia rilevata; se l'animale non deambula e non può essere scaricato il veterinario deve ordinare lo stordimento sul mezzo.

In ogni caso deve essere effettuata la visita *Ante mortem* da parte del veterinario ufficiale il quale dovrà valutare, tra l'altro, se un eventuale stato patologico riscontrato su un animale era compatibile con il trasporto, e/o possa essere stato determinato da eventi traumatici occasionati nella fase di trasporto. Trattasi sostanzialmente di una vera e propria diagnosi tesa ad individuare situazioni di patologia incompatibili con il trasporto dell'animale, che possano quindi aver cagionato condizioni di inutile sofferenza.

A titolo puramente esemplificativo ed in riferimento all'allegato I – Capo I – del reg. (CE) 1/2005, si riportano di seguito le principali cause di non idoneità al trasporto:

- tutte le situazioni patologiche dell'animale che comportano inabilità al movimento, o non consentono la postazione eretta autonoma;
- estese ferite con compromissione dell'integrità corporea, o apertura della cavità celomatiche;
- prolassi;
- patologie che comportano estesi e continui sanguinamenti;
- gravi meteorismi con deformazione del profilo addominale
- animali all'ultimo mese di gravidanza o nella prima settimana di lattazione;
- animali con placenta visibile;
- grave cachessia.

E' evidente che il rilevamento di tali situazioni comporta l'immediata segnalazione all'ASL di provenienza, indipendentemente dalla presenza o meno del certificato di idoneità al trasporto.

La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce quindi una precisa responsabilità del Veterinario redattore del certificato medesimo, la cui infedele compilazione configura il reato di falsità ideologica (artt. 476 e seguenti C.P.); inoltre la mancanza di cure dovute nonché il carico e lo scarico mediante trascinamento con corde, verricelli o l'uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze, configurano, per i casi non elencati nella norma speciale, ipotesi di "reato di maltrattamento" ai sensi dell'art. 544 ter del c.p. (come modificato dalla legge 189/04).

Al contempo, è preciso compito del Veterinario Ufficiale addetto alla visita *ante mortem* presso il macello di destinazione, l'esame delle condizioni di idoneità al trasporto di cui al Reg. 854/2004; in tale sede dovranno essere sistematicamente valutate l'eventuale presenza e corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto effettuata dal veterinario consultato dallo spediteur a conferma dell'effettuazione dell'appropriato esame diagnostico effettuato al momento del carico. In questo

caso l'omessa verifica della correttezza della eventuale certificazione di idoneità al trasporto dell'animale potrebbe configurare il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 C.P.).

E' evidente quindi la necessità, da parte del veterinario Ufficiale addetto alla visita *ante mortem* di segnalare sistematicamente all'ASL competente tutte le situazioni in cui vengano ravvisate situazioni di mancata (nei casi in cui necessaria), impropria o infedele certificazione di idoneità al trasporto al fine di consentire i necessari provvedimenti.

Si ritiene altresì necessario che le risultanze di tali accertamenti diagnostici in materia di benessere animale vengano sistematicamente registrate e codificate nel registro di macellazione - sezione *ante mortem* - al fine di documentare adeguatamente tale attività d'ufficio.

Come peraltro già evidenziato durante il recente audit del FVO, si rammenta, infine, che la verifica delle condizioni di benessere animale presso lo stabilimento di macellazione costituisce una precisa responsabilità dell'operatore del macello che il Veterinario Ufficiale è tenuto a verificare. All'OSA spettano compiti di valutazione e qualifica dei propri fornitori di animali, che tengano in debita considerazione anche le questioni di benessere animale e possano efficacemente contribuire a sensibilizzare il comparto dell'allevamento su questo importante argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana FERRI

Gaetana Ferri

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORRELLO

[Signature]

[Signature]

Referenti:

Giovanni Granitto - 06.5994 6841

e-mail: g.granitto@sanita.it

Giuseppe Losacco - 065994 6706

e-mail: g.losacco@sanita.it